



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,
SEZIONE PERSONA FAMIGLIA E MINORI

in persona dei Signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) dott.ssa Gianna Maria Zannella | Presidente Relatore |
| 2) dott. Alberto Tilocca | Consigliere |
| 3) dott.ssa Sofia Rotunno | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritta la prima al n.r.g. [REDACTED] 2019 ed iscritta la seconda al n.r.g. [REDACTED] 2019, riservate entrambi in decisione all'udienza collegiale del [REDACTED], trattata con modalità cartolari, vertenti rispettivamente:

la prima

TRA

Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica CF
800141130928

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge

APPELLANTE

E

[REDACTED] nato a [REDACTED] il
[REDACTED]

Elett.te dom.to in Roma, via B. Tortolini n. 30 presso lo
studio dell'Avvocato Alessandro Ferrara che lo rappresenta
e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta in appello

APPELLATO

E la seconda tra:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il
[REDACTED]

Elett.te dom.to in Roma, via B. Tortolini n. 30 presso lo
studio dell'Avvocato Alessandro Ferrara che lo rappresenta
e difende per procura in calce all'appello

APPELLANTE

e

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
CF 800141130928

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso cui domicilia "ope legis", in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12

APPELLATO

Nonché

Per entrambi i giudizi riuniti

**PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di
APPELLO di ROMA**

INTERVENUTO

Oggetto: appello avverso ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c.
depositata in data [REDACTED] 2019 dal Tribunale di Roma, nel
procedimento, iscritto al n. [REDACTED] concernente
l'accoglimento della domanda del sig. [REDACTED] e, quindi,
portante ordine al Ministero dell'Interno - Questura di
Roma – di ricevere la domanda di protezione internazionale
presentata dal [REDACTED] e di trasmetterla alla competente
Commissione Territoriale, con ogni conseguenza di legge,
compreso il diritto del ricorrente a permanere sul territorio
nazionale sino alla decisione della Commissione medesima.

Conclusioni:

Per il Ministero dell'Interno, come da proprio appello, nonché per il rigetto dell'appello avverso:

per il sig. [REDACTED] come da foglio depositato il [REDACTED] 2020: respingere l'appello avverso, accogliere il proprio appello, condannare il Ministero dell'Interno al risarcimento del danno in proprio favore, previo accertamento della condotta illecita dell'Amministrazione, per aver ostacolato il proprio diritto a presentare la domanda di protezione internazionale, precludendogli di accedere al regime di accoglienza e costringendolo a vivere di stenti ed espedienti, con condanna alle spese in favore dell'erario e liquidazione in favore dell'Avv. Alessandro Ferrara;

il Sostituto P.G. nell'appello n.r.g. [REDACTED] 2019 ha chiesto il rigetto dell'appello dell'Amministrazione; nell'appello riunito non ha concluso nel merito, attenendo la controversia al solo risarcimento del danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [REDACTED], cittadino [REDACTED], con il ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma [REDACTED] 2019 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiese, in contraddittorio con il Ministero dell'Interno, l'accertamento del proprio diritto all'accesso alla procedura di protezione internazionale, al fine di rinnovare la propria domanda ai sensi dell'art. 29 comma primo lett. b) d.lgs. 25/2008, allegando che:

egli si era visto respingere la propria prima istanza di protezione internazionale dal Tribunale di [REDACTED] con il provvedimento del [REDACTED] 2016;

essendo sopravvenute ragioni di salute ed altri motivi per rinnovare la domanda, egli aveva più volte tentato inutilmente di accedere in Questura per rinnovare la domanda;

il [REDACTED].2018 era stato raggiunto dal decreto di espulsione del Prefetto di Roma;

nel [REDACTED] 2018, accompagnato da alcuni volontari che rendevano supporto legale ai migranti, aveva nuovamente tentato di accedere agli Uffici della Questura, senza riuscirvi.

Il Ministero resistente non si è costituito.

Con l'ordinanza del [REDACTED] 2019, emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma ha ordinato alla Questura di ricevere la domanda del [REDACTED]

Con successivo ricorso depositato dinanzi al medesimo Tribunale il [REDACTED] 2019, il [REDACTED] premesso quanto su esposto, ha allegato che:

in seguito all'ordinanza del [REDACTED] 2019 emessa dal Tribunale di Roma egli, in data [REDACTED] 2019, era riuscito a depositare in Questura la propria istanza reiterata;

dopo due giorni la Questura aveva dichiarato irricevibile l'istanza, applicando l'art. 29 bis d.lgs. 25/2008, in quanto l'istanza era stata presentata nelle more dell'esecuzione dell'espulsione e quindi era volta al solo fine di impedire o ritardare l'allontanamento dallo Stato di accoglienza;

era suo interesse riassumere il giudizio di merito per sentir confermare il decreto cautelare del [REDACTED] 2019, nonché sentir accertare il proprio diritto a proporre domanda di asilo, che la Commissione Territoriale competente avrebbe esaminato;

ciò premesso, chiese – per quanto rileva nel presente giudizio:

accertare l'illegittimità ed annullare l'atto di sostanziale diniego ad accedere alla procedura reiterata di protezione internazionale, emesso dalla Questura;

ordinare quindi alla Questura di sottoporre la domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale competente;

accertare il proprio diritto di accedere alla protezione internazionale e, quindi, ordinare al Ministero dell'Interno l'accoglienza dell'istante sino al termine della procedura;

condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno.

In via cautelare, ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento della Questura.

Il Tribunale, con il decreto del [REDACTED] 2019, reso “inaudita altera parte” ha accolto l’istanza cautelare, fissando l’udienza per la trattazione del giudizio.

Costitutosi il Ministero, ha contestato la domanda.

Si è svolta la prova testimoniale sul ripetuto accesso dell’istante agli uffici della Questura per riproporre la propria domanda di asilo, senza esito.

Con l’ordinanza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale ha provveduto come in epigrafe.

Il primo Giudice ha osservato che:

interpretando l’art. 29 bis d.lgs. 25/2008, quale introdotto dal d.l. 113/2018, convertito nella l. 132/2018, esso non aveva istituito il potere della Questura di provvedere sulle domande di protezione: il d.l. 113/2018, quale convertito, non aveva invero innovato alla disciplina sui poteri delle distinte autorità amministrative che si occupavano di protezione internazionale.

La Questura era tenuta a ricevere le domande, mentre la Commissione era tenuta ad esaminarle;

anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 29 bis la Commissione era l’unico organo tenuto a provvedere, seppur non doveva procedere al riesame nel merito;

peraltro, nel caso di specie, con il provvedimento giudiziale del [REDACTED] 2019, il Tribunale aveva ordinato alla Questura

di ricevere la domanda, mentre essa l'aveva dichiarata irricevibile, in tal modo eludendone il contenuto; in un contesto fattuale in cui inoltre poteva dubitarsi che la reiterazione della domanda di asilo fosse strumentale e dilatoria, visto che lo stesso provvedimento giudiziale del [REDACTED] 2019 aveva non solo riconosciuto il diritto ad accedere alla procedura, ma aveva stabilito che l'istante potesse restare sul territorio nazionale sino alla decisione della Commissione;

infondata era invece la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno.

Il primo Giudice ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno - Questura di Roma – di ricevere la domanda di protezione internazionale presentata dal [REDACTED] e di trasmetterla alla competente Commissione Territoriale, con ogni conseguenza di legge, compreso il diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale sino alla decisione della Commissione medesima, respingendo la domanda risarcitoria e compensando tra le parti le spese processuali.

Con due distinti appelli, in seguito riuniti, proposti reciprocamente dal Ministero dell'Interno e dal signor [REDACTED] è stata impugnata la predetta ordinanza, in contraddittorio con il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte.

A sostegno dell'appello proposto, il Ministero dell'Interno (n.r.g. [REDACTED] 2019) ha concluso per la riforma dell'ordinanza impugnata ed ha esposto i seguenti motivi:

il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 26 e 29 bis d.lgs. 25/2008, il quale ultimo era stato introdotto al fine di contrastare l'utilizzo distorto della protezione internazionale e dilazionare l'effettiva esecuzione delle espulsioni dal territorio nazionale;

la Questura aveva emesso il provvedimento denominato di irricevibilità, ma in effetti da qualificarsi di inammissibilità, dopo aver ricevuto l'istanza ed averla vagliata, concludendo che si trattava di un'istanza non suscettibile di riesame nel merito, proprio in base al disposto dell'art. 29bis.

A sostegno del proprio appello (distinto con il n.r.g. [REDACTED] 2019), il sig. [REDACTED] ha lamentato che il Tribunale non avesse valutato il grave danno provocatogli dalla condotta illegittima dell'Amministrazione, che più volte lo aveva respinto dagli uffici ove si era recato per inoltrare la propria domanda reiterata e che sostanzialmente lo aveva costretto ad una vita degradata e di stenti.

Egli infatti, non avendo potuto avere accesso alle ordinarie misure di accoglienza era stato costretto a vivere in precarie condizioni.

Ha concluso quindi per la condanna dell'appellato al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via

equitativa, previa dichiarazione della illiceità della sua condotta, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Difensore che ha espressamente svolto la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

Il Sostituto P.G. ha concluso come in epigrafe in entrambi i giudizi riuniti.

Disposta la trattazione cartolare del giudizio all'udienza del 28.9.2020 e depositati scritti conclusionali, la causa è stata riservata in decisione all'udienza collegiale del 26.10.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L'appello proposto dal Ministero dell'Interno è infondato e deve essere respinto.

Occorre premettere che, ove non diversamente indicato nella presente sentenza, si farà riferimento agli articoli del d.lgs. 25/2008.

E' pacifico che il ■■■■ 2019, dopo che il ■■■■ aveva ottenuto il provvedimento cautelare indicato in narrativa, la Questura ha dichiarato la sua istanza irricevibile.

Il decreto motivato del Questore è in atti (doc.1 del fascicolo di parte).

Osserva però questa Corte che la Questura, quale Autorità di polizia, ha unicamente il potere di ricevere le domande di protezione (artt. 3 e 26), comprese quelle "reiterate" ai sensi degli artt. 2 e 29 bis, mentre soltanto la Commissione ha il

potere di esaminarle e di accoglierle o respingerle, nel merito o in rito (art.3 primo comma).

Anche l'irricevibilità, presupponendo la valutazione dell'assenza dei requisiti necessari per ricevere la domanda, è provvedimento che spetta alla Commissione.

L'art. 29 bis, inserendosi nel sistema dell'esame delle domande, non si sottrae alla previsione generale che rimette alla Commissione Territoriale l'esame della domanda.

Tanto ciò è vero che la norma non attribuisce alcun potere di esame alla Questura, che è quindi tenuta in ogni caso a riceverla.

Invero, solo la Commissione può e deve valutare nel merito se lo straniero abbia o meno depositato una domanda reiterata in pendenza dell'esecuzione di un provvedimento di "imminente" allontanamento con lo scopo di impedirne o ritardarne l'esecuzione; quindi, solo detto organo può o meno ometterne l'esame, ritenendo la domanda inammissibile.

Che si tratti di una valutazione rimessa esclusivamente alla Commissione si trae sempre dal sistema degli artt. 1 sgg., nonché dall'art. 7, poiché invece se la Commissione non ravvisi tali presupposti, deve procedere al riesame della domanda.

L'automatismo tra domanda reiterata e sua inammissibilità non è infatti previsto *sic et simpliciter* dalla legge, senza

cioè l'esercizio di alcun potere discrezionale dell'Amministrazione.

Invece, alla Commissione spetta qualificare la domanda reiterata in un contesto peculiare, quando cioè è proposta durante l'esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l' "imminente allontanamento" dell'istante dal territorio nazionale.

Quest'ultima è valutazione decisamente discrezionale, poiché la P.A. deve valutare la effettiva pendenza di un siffatto provvedimento di allontanamento e stabilire, contemporaneamente, che l'istanza è stata riproposta solo per evitarne o ritardarne gli effetti (cosicché, ad es. se l'istante documenta problemi di salute o altro, per cui non si possa affermare con certezza la strumentalità dell'istanza reiterata, non può ritenersene l'inammissibilità e si apre la sua valutazione nel merito).

Interpretando l'art. 29 bis nel senso indicato dall'Amministrazione, ogni valutazione sulla domanda reiterata sarebbe rimessa ad un organo diverso, la Questura, che solo nel caso ritenesse trattarsi di una domanda " ben" reiterata, avrebbe il potere di trasmetterla alla Commissione.

E' evidente che in tal modo si introdurrebbe un sistema di esame di tali domande del tutto estraneo al sistema della legge ed anzi " contra legem": l'organo di polizia potrebbe stabilire, insindacabilmente, che la domanda reiterata rientri nell'art. 29 bis, precluderne così l'esame alla Commissione

competente e, sostanzialmente, conculcare il diritto a reiterare la domanda quando ve ne siano i legittimi presupposti.

Che l'intento del legislatore fosse quello sin qui esposto in ordine ai poteri della sola Commissione era evidente alla stessa Amministrazione: nel decreto di irricevibilità del ■■■■■ 2019 si fa riferimento alla Circolare del 2.1.2019. Questa stabiliva che, nel caso in cui non si dovesse riesaminare la domanda reiterata poiché strumentale, “ la Questura competente comunicherà all'interessato l'inammissibilità della domanda sancita ex lege...”.

Quindi, la stessa Circolare non indicava la Questura quale organo competente a stabilire l'inammissibilità della domanda, ma solo quale organo competente a comunicarla.

Ma vi è di più.

Nel caso di specie il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del ■■■■■ 2019, non impugnata, aveva ordinato all'amministrazione di ricevere la domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, mentre con il provvedimento di irricevibilità la Questura ha disapplicato l'ordine del Giudice, con motivazione sostitutiva di quella della Commissione.

Il provvedimento cautelare del ■■■■■ 2019 intendeva invece consentire non il mero accesso dell'istante per depositare la domanda, bensì consentire all'organo competente l'esame

della domanda, diritto costituzionale del quale sono titolari i richiedenti protezione; salva ogni determinazione della Commissione, in rito o nel merito.

Ed inoltre, in tale contesto, era ben difficile qualificare l'istanza reiterata quale istanza di natura dilatoria o strumentale per evitare o ritardare l'allontanamento, visto che il suo deposito era stato consentito da un provvedimento del Giudice, nel quale poteva tra l'altro leggersi che l'istante aveva problemi di salute [REDACTED] documentati.

2. E' fondato l'appello proposto dal sig. [REDACTED]

2.1. La condotta dell'Amministrazione è stata illegittima, sotto due profili.

E' stato dimostrato che egli abbia tentato, nel [REDACTED] 2018, di accedere nei locali della Questura e che non ci sia riuscito, non riuscendo così a depositare l'istanza reiterata.

In tal senso hanno deposto in primo grado le informatrici ascoltate durante il procedimento cautelare all'udienza del [REDACTED] 2019 (il verbale è prodotto quale doc. 6 del fascicolo di parte di I grado).

La sig.ra Cavallo, operatore presso Baobab Experience, ha riferito di aver accompagnato il [REDACTED] 2018 il [REDACTED] il quale aveva passato la notte in fila, era stato collocato in una data fila, ma poi era stato mandato via perché venivano esaminate dapprima le prime istanze; il tutto, sebbene ella

avesse fatto presente che erano ben 5 volte che egli tentava di accedere in Questura.

La sig.ra Pignolo, tirocinante presso il CIR, aveva accompagnato in Questura il [REDACTED] il [REDACTED] ed il [REDACTED]. Il [REDACTED] egli era il primo della fila perché aveva dormito sul posto durante la notte, era stato fatto entrare ma poi era dovuto uscire perché in Questura esaminavano le prime istanze in via prioritaria. La sig.ra Vitale, operatrice presso l'associazione "A buon diritto", ha riferito di un analogo episodio accaduto l' [REDACTED] al quale ella aveva assistito.

Le testi Cavallo e Gajano, sentite all'udienza del [REDACTED] 2019, hanno riferito episodi del tutto uguali avvenuti anche successivamente:

la teste Cavallo ha riferito di aver accompagnato il [REDACTED] 2019 il [REDACTED] questi si era messo in fila, era stato spostato in un'altra fila ed infine accompagnato fuori senza spiegazioni, "nonostante avessero visto il provvedimento del Tribunale";

la teste Gajano, operatrice legale presso lo sportello Baobab, ha riferito le stesse circostanze, precisando solo di non sapere se egli avesse o meno mostrato il provvedimento del Tribunale.

E' evidente invece che, qualunque fosse stata l'organizzazione che la Questura aveva inteso darsi per

consentire ingressi contingentati ed ordinati dei richiedenti asilo, il risultato finale doveva essere quello per cui ciascun richiedente potesse depositare la propria istanza; il che nella specie non è avvenuto.

Ancora, neppure il [REDACTED] 2019 gli è stato possibile accedere agli Uffici, sebbene avesse mostrato il provvedimento del Tribunale.

La condotta dell'Amministrazione, nei suddetti contesti, non ha rispettato il principio generale di cui all'art. 2043 c.c. del *neminem laedere*, poiché invece il diritto del [REDACTED] in tal senso è stato pregiudicato.

E' altresì dimostrato, alla luce delle osservazioni che precedono, che l'adozione del decreto illegittimo di irricevibilità dell'istanza lo abbia nuovamente pregiudicato: pur dopo aver ottenuto dal Giudice Ordinario l'ordinanza cautelare che ordinava alla Questura di ricevere la domanda, egli è stato nuovamente posto in condizione di non poterla sottoporre all'attenzione della Commissione.

2.2. Ritiene questa Corte che le condotte illecite dell'Amministrazione abbiano provocato nel [REDACTED] danno non patrimoniale:

nella forma della sofferenza fisica, poiché egli ha affrontato almeno due notti all'addiaccio, nel mese di [REDACTED] per potersi trovare tra i primi della fila per riuscire a presentare la domanda, senza tuttavia riuscire nell'intento;

nella forma del patema d'animo, in quanto attinto dall'espulsione ed impossibilitato a far valere il proprio diritto a chiedere asilo in Italia;

nella forma del patema d'animo e della frustrazione e lesione della propria dignità, in quanto non ha avuto la possibilità di accedere al sistema di accoglienza riservato ai richiedenti asilo.

Entrambe le testi sentite in primo grado hanno invero riferito che il ██████ mentre in origine, aveva accesso all'accoglienza del Comune di Roma, in seguito aveva perso il diritto ad accedervi perché privo di documenti.

E' vero infatti che, una volta impossibilitato a presentare l'istanza reiterata, il ██████ non ha potuto beneficiare della condizione di persona in attesa della protezione che, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 113/2018, quale convertito nella l. 132/2018, gli avrebbe garantito quantomeno di soggiornare nelle strutture di prima accoglienza di cui all'art. 9 ed 11 d.lgs. 142/2015.

Lo stesso art. 14 IV comma del medesimo decreto legislativo assicura, al richiedente privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata, le misure di accoglienza per la durata del procedimento di esame della domanda dinanzi alla Commissione; misura di accoglienza anch'essa preclusa all'odierno appellante, perlomeno nel lasso di tempo di cui ora si dirà.

Ritiene questa Corte che il danno si è in concreto verificato dalla data di presentazione del ricorso cautelare, cioè da quando è risultata definitivamente acclarata l'impossibilità per il [REDACTED] di poter fruttuosamente accedere agli uffici della Questura, malgrado i numerosi accessi tentati.

Esso si è protratto sino al [REDACTED] 2020, data in cui, come ha documentato l'appellante, ha ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per “ attesa esito audizione C3 per richiesta protezione internazionale” e, quindi, ha potuto avere il riscontro che la Commissione aveva ricevuto la sua istanza [REDACTED]

[REDACTED]

A partire invero dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del 2009, *“il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di*

toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Sono conformi sentenze successive, sino a Cass. del 2019 n.29206.

Nel caso di specie, è stato pregiudicato un diritto di rilievo costituzionale ed il danno è stato rilevante, poiché ha riguardato il diritto a chiedere la protezione internazionale ed ha pregiudicato la concreta possibilità di condurre un'esistenza dignitosa nell'attesa dell'esame della domanda.

Ritiene la Corte, in considerazione di tutti i suindicati elementi e della durata, non eccessiva, del danno patito, di poter liquidare equitativamente la somma di euro 3.000 comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

Sulla somma, divenuta obbligazione di valuta con la presente sentenza, decorrono gli interessi legali dalla sentenza medesima.

L'ordinanza impugnata va pertanto parzialmente modificata, laddove ha negato la tutela risarcitoria in favore del [REDACTED]

3. All'accoglimento dell'appello del [REDACTED] segue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore del [REDACTED] da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

Si provvede come in dispositivo, riconoscendo gli onorari in base alla nota spese presentata il 2.10.2020.

Non si provvede ai sensi dell'art. art.133 D.P.R. 2002/115 poiché il Difensore ha documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato soltanto per la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non ha chiesto tale ammissione in appello.

L'accoglimento anche parziale dell'appello comporta che il Collegio deve riesaminare il capo sulle spese processuali dell'ordinanza impugnata (cfr. Cass. del 2019 n. 27606).

Si ritiene tuttavia di confermare la compensazione delle spese, vista la novità della questione al tempo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti nn.r.g. [REDACTED] 2019 e [REDACTED] 2019, proposti rispettivamente dal Ministero dell'Interno nei confronti di [REDACTED] e da quest'ultimo nei confronti del predetto Ministero, in contraddittorio con il Sostituto P.G. presso questa Corte:

respinge l'appello del Ministero dell'Interno;

accoglie per quanto di ragione l'appello del [REDACTED] e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore del [REDACTED] della somma di euro 3.000, oltre interessi legali dalla presente sentenza;

conferma nel resto l'ordinanza impugnata, compreso il capo relativo alla compensazione delle spese processuali di primo grado;

condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore del [REDACTED] liquidate in euro 3.777 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Ferrara il quale se ne è dichiarato anticipatario.

Roma, 29 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Gianna Maria Zannella

